

XXXIVª TORNATA

SABATO 27 GIUGNO 1914

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Disegni di legge (approvazione di):	
Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 87)	pag. 638
Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 88)	639
Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 89)	615
Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 90). 618 (discussione di):	
Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario ed il personale della magistratura e delle cancellerie e segreterie (N. 40-A - <i>Seguito</i>)	655
Oratori:	
FROLA	655
LUCCINI LUIGI	633
SCIALOJA	659
disegni di legge (presentazione di)	637
Relazioni (presentazione di)	637, 670
Ringraziamenti	637
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	670

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, del Tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del compianto senatore Rignon ringrazia il Senato delle condoglianze inviatele.

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro della pubblica istruzione*.
Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale ».

E poichè ho la parola, abuso della cortesia del Senato chiedendo che, dopo la discussione dei progetti ai nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno vengano discussi nella seduta di oggi gli altri iscritti ai nn. 6 e 7 dell'ordine del giorno, che sono disegni di legge per maggiori assegnazioni che riguardano il mio Ministero. Si tratta di urgenti ragioni di servizio o credo che il Senato vorrà consentire alla mia domanda.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso regolamentare.

Quanto all'altra sua domanda, se non vi sono osservazioni s'intenderà consentita.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge « Conversione in legge del Regio decreto che proroga la facoltà del Governo di emanare disposizioni eccezionali nei comuni

danneggiati dal terremoto e nuova proroga della facoltà stessa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mazzotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 87).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato

di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di complessive lire 273,500 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14.

Cap. n. 102. Rimborsi alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, num. 520	L. 100,000
» 165. Sussidi ed incoraggiamenti a scuole industriali e ad altre istituzioni affini intese a promuovere gli studi e le esercitazioni per il perfezionamento della produzione; concorsi e sussidi per fondazioni di scuole industriali, per impianto ed ampliamento di officine e laboratori, per acquisto di materiale ed altro; collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni; premi, medaglie e studi, traduzioni, trasporti, viaggi d'istruzione; mostre didattiche e spese per eventuali riunioni d'insegnanti; compensi al personale delle scuole non governative e sussidi al personale stesso o relative famiglie, incoraggiamenti per l'educazione fisica, concorsi ed incoraggiamenti per libri di testo	» 130,000
» 202- <i>bis</i> . Spese di qualsiasi natura per la statistica del patrimonio degli Enti ecclesiastici conservati	» 5,000
» 207. Ricerca di strati acquiferi nel sottosuolo e perforatura di pozzi artesiani nel Regno	» 5,000
» 246. Spese di qualsiasi natura per la Commissione Reale di cui all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 482, per studi e proposte relative ad opere di irrigazione di terreni	» 5,000
» 247. Spese per la Commissione d'inchiesta parlamentare per lo studio delle condizioni degli operai delle miniere in Sardegna e sui loro rapporti con gli esercenti le miniere stesse (legge 19 luglio 1906, n. 393).	» 18,50
» 248. Spese di qualsiasi natura per il funzionamento e per i lavori relativi alla Commissione Reale, avente l'incarico di esaminare e rivedere il vigente regimo doganale italiano, e di stabilire i criteri e le direttive per la stipulazione dei nuovi trattati di commercio (legge 8 maggio 1913, n. 403).	» 10,000
Totale	L. <u>273,500</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14» (N. 88).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 88).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 877,900 e le diminuzioni di stanziamento di lire 777,900 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la diminuzione di lire 100,000 allo stanziamento del capitolo n. 84: «Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini; incremento dell'avicoltura; depositi di animali miglioratori o stazioni zootecniche; incoraggiamenti all'industria del caseificio; esperimenti sul bestiame e sull'apicoltura; libri genealogici per gli animali (*stud-book* e *herd-book*)» dello stato di previsione medesimo.

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	1. Personale di ruolo, delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse). L.	22,000
•	7. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura, compresa la copiatura, e per lavori e servizi speciali da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale. Indennità speciale all'incaricato della biblioteca della Direzione generale della statistica	53,300
•	8. Indennità di tramutamento agli impiegati o funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale .	1,000
•	9. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi, della Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	5,750
•	10. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie.	4,700
•	11. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente o temporaneo; verbali e resoconti stenografici	63,000
•	12. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei var servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad esposizioni.	91,000
•	13. Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	14,000
•	15. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale	51,000
•	17. Acquisto di opere e di pubblicazioni periodiche di carattere scientifico o tecnico per la biblioteca del Ministero; acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero.	4,500
•	18. Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di leggi e decreti, di atti parlamentari, orari, annuari e pubblicazioni affini di qualsiasi natura	3,500
•	19. Rilegatura di registri e libri	8,000
•	20. Stampa di atti di Consigli e di Commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero .	72,850
•	24. Spese di posta per la corrispondenza dell'Amministrazione centrale	4,000
•	36. Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi - Acquisto di medaglie	1,700
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	<u>400,300</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	400,300
Cap. n. 60. Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo . . . »		17,000
» 63. Spese per il funzionamento delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo »		30,000
» 66. Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie, a scopo d'istruzione »		14,000
» 68. Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura »		173,000
» 75 bis. Indennità di residenza in Roma al personale degli agenti giurati addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano »		6,000
» 86. Indennità di residenza in Roma al personale forestale (Spese fisse) »		3,200
» 100. Incoraggiamenti, sussidi, premi e medaglie per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperazione e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie »		9,000
» 107. Studi e ricerche di carattere statistico; sussidio alla Unione statistica delle città italiane; acquisto di macchine per il servizio della statistica »		8,000
» 107- <i>quater</i> . Spese d'ufficio, trasporti, posta ed altre occorrenti per il funzionamento dell'ispettorato dell'industria e del lavoro »		2,000
» 112. Stipendi ed indennità al personale del Regio corpo delle miniere (Spese fisse) »		6,000
» 127. Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera e sulla formazione delle nubi temporalesche per impedire la caduta della grandine; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aeronautiche »		3,500
» 128. Impianto e mantenimento di osservatori meteorici, magnetici e geodinamici, comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'Osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'Osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatori sismici, meteorici, termo-udometrici e di montagna - Concorso annuale dell'Italia nelle spese di mantenimento dell'Ufficio internazionale sismologico di Strasburgo »		10,000
» 135. Camere di commercio italiane all'estero e italo straniere in Stati esteri; agenzie o delegati commerciali italiani all'estero; società di esplorazioni geografiche e com-		

Da riportarsi . . . L. 682,000

	<i>Riporto</i> . . . L.	682,000
	mercili ed altre istituzioni per l'incremento dei traffici all'estero; musei commerciali; mostro campionarie e simili; borse di pratica commerciale »	2,000
Cap. n. 159.	Rimunerazione al personale dei municipi e delle prefetture ed agli agenti di polizia giudiziaria per opere prestate nell'interesse del servizio metrico »	900
» 161.	Acquisto, manutenzione e riparazioni di materiali; strumenti e mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali; riparazioni di locali; fabbricazione di punzoni e di timbri; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; altre spese per i laboratori centrali; imballaggi e trasporti; comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici . . . »	2,000
» 174.	Campionari; vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali; assicurazione dei locali contro gl'incendi, manutenzioni, arredamento, illuminazione, riscaldamento e altre spese per il funzionamento dei magazzini. »	1,000
» 182.	Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647) »	30,000
» 228.	Spese per la distruzione delle cavallette (legge 12 giugno 1910, n. 298 e legge 11 giugno 1911, n. 529) . . . »	160,000
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	<u>877,900</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 3.	Personale straordinario ed avventizio dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse) L.	8,000
» 14.	Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale »	3,100
» 33.	Stipendi agli ispettori dei vari servizi dell'agricoltura (Spese fisse) »	9,000
» 39.	Esperienze di concimazione e incoraggiamenti alla produzione frumentaria. »	11,600
» 40.	Attuazione dei provvedimenti indicati nell'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 869, e spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio per gli interessi serici . . . »	22,000
» 42.	Stazioni enotecniche all'interno ed all'estero e spese di materiale, comprese quelle di trasporto, per le cantine governative e gli oleifici sperimentali »	8,000
» 49.	Direttori ed assistenti di vivai di viti americane; enotecnici all'interno ed all'estero; direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse) »	7,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>68,700</u>

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1914

	<i>Riporto</i> . . . L.	68,700
Cap. n. 51.	Spese per l'applicazione delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, relative ai consorzi di difesa contro la <i>phylloxera vastatrix</i>	10,500
• 52.	Viticultura; acquisto e coltivazione di viti americane; contributi o concorsi - Studi ampelografici	27,000
• 54.	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse)	38,000
• 55.	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	12,000
• 57.	Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori d'agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	4,000
• 59.	Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo	10,000
• 61.	Stipendi ed assegni al personale delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura (Spese fisse).	19,000
• 65.	Spese per l'impianto di scuole pratiche e di scuole speciali di agricoltura, per la concessione di mutui di favore (legge 30 giugno 1907, n. 432) e maggiori assegni pel funzionamento di dette scuole e delle scuole superiori di agricoltura in dipendenza di convenzioni speciali e per completarne l'arredamento.	12,000
• 67.	Bachicoltura e apicoltura (incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori bacologici e di apicoltura; acquisto di attrezzi e di seme bachi)	5,500
• 71.	Diffusione di pratiche razionali di gelsicoltura e di bachicoltura (art. 12 della legge 6 luglio 1912, n. 869)	26,000
• 72.	Stipendi al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse)	5,500
• 74.	Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni)	39,300
• 75.	Assegni, indennità ed altre spese per gli agenti giurati addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano (Regio decreto 13 giugno 1912, n. 607).	6,000
• 82.	Incoraggiamenti alla produzione cavallina (Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla produzione; esposizioni e concorsi ippici)	12,000
• 99.	Compensi al personale dipendente da altri Ministeri; ma-	

Da riportarsi . . . L. 295,500

	<i>Riporto</i> : . . . L.	295,500
	teriale ed altre spese per la esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, relativa agli infortuni degli operai sul lavoro »	6,000
Cap. n. 103.	Contributo a favore delle società di mutuo soccorso fra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche, in applicazione dell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521 »	10,000
» 104.	Concorso al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui per lo case popolari concessi ai comuni nell'interesse proprio o di istituti autonomi (articoli 12 e 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5) »	10,000
» 106.	Statistiche agrario - Indennità e rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'Amministrazione provinciale, a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei - Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie, per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario - Comitati provinciali e circondariali - Carte geografiche, strumenti, oggetti diversi ed altre spese inerenti al servizio della statistica agraria, comprese quelle di trasporto; mercuriali dei prodotti agrari »	10,000
» 107-bis.	Stipendi al personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (Spese fisse). »	54,000
» 122.	Studi per la utilizzazione agraria ed industriale delle acque pubbliche »	9,000
» 123.	Studi, premi e sussidi per irrigazioni, bonificamenti idraulici e fognature; acquisti di macchine idrovore ed altri apparecchi elevatori; serbatoi montani per irrigazione »	7,000
» 125.	Stipendi ed indennità al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse). »	4,500
» 134.	Esposizioni all'interno ed all'estero ed acquisto di medaglie »	3,000
» 137.	Studi sui trasporti terrestri e marittimi e sulle relative tariffe; ricerche sulle vie di comunicazione più convenienti per agevolare la nostra esportazione; spese ed incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio all'interno »	5,000
» 140.	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali, sussidi al personale delle scuole e relative famiglie; concorsi ed incoraggiamenti per libri di testo »	18,000
» 144.	Istituzione e funzionamento del servizio di informazioni e di statistica nazionale ed internazionale sulle condizioni della produzione serica e del mercato della seta »	40,000
» 145.	Spese per l'applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica. »	266,000
» 146.	Sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni riguardanti le caldaie a vapore, la fabbricazione e l'uso del carburo di calcio e del gas acetilene, le trasmissioni	
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	738,000

	<i>Riporto . . .</i>	L. 738,000
	e gl'impianti elettrici ed altri servizi analoghi; studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero	4,500
Cap. n. 150.	Stipendi ed assegni al personale delle stazioni di piscicoltura in Roma e in Brescia (Spese fisse)	3,000
» 155.	Stipendi ed indennità per spese d'ufficio al personale metrico (Spese fisse).	8,500
» 162.	Preparazione e ordinamento di mostre per il servizio metrico e del saggio; partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi	3,400
» 173.	Imballaggio e trasporti di stampati.	5,500
» 184.	Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; Rogio decreto 23 febbraio 1908, n. 266 (Spesa ripartita - sesta delle 19 rate)	15,000
	Totale delle diminuzioni di stanziamento . . .	L. 777,900

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 89).

PRESIDENTE. A seconda della domanda fatta dall'onorevole ministro della pubblica istruzione in principio di seduta, passeremo alla discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 89).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,899,877.16 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono regolarizzati gl'impegni assunti contrattualmente dal Ministero della pubblica istruzione per il riscaldamento e la ventilazione delle Cliniche universitarie al « Policlinico Umberto I » in Roma dal 1° gennaio al 30 giugno 1914.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 100,000 in aumento allo stanziamento del capitolo 293 « Lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14.

(Approvato).

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1913-14.

Cap. n. 15.	Spese per aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni L.	13,000	•
• 92.	Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici o nautici - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli Istituti della Basilicata o della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	800,000	•
• 106.	Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi, indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante delle scuole della Basilicata e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	200,000	•
• 107.	Regie scuole complementari e normali - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)	460,000	•
• 133.	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Retribuzione per classi aggiunte - Retribuzione alle incaricate per lo squadre femminili nelle scuole medie miste ed agli incaricati per le squadre maschili delle scuole normali femminili dichiarate promiscue (Spese fisse)	40,000	•
• 169.	Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico per mantenimento delle cliniche, per spese d'ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione ed adattamento di locali e dei mobili - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali . .	168,125	•
• 203-bis.	Somma dovuta al comune di Correggio per contributo dello Stato durante il decennio dal 1904-1905 al 1913-914 nelle spese per la scuola di musica e disegno di quel comune	17,600	•
• 212.	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione o di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati -		
	<i>Da riportarsi L.</i>	1,698,725	•

	Riporto . . . L.	1,698,725 >
	Spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero e per la pubblicazione delle <i>Notizie degli scavi</i> - e per acquisto di opere scientifiche occorrenti agli uffici - Rilievi, piante, disegni ed altro	50,000 >
Cap. n. 254-bis.	Contributo dovuto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il quindicennio 1° luglio 1899-30 giugno 1913 in conseguenza dell'istituzione del posto di medico nel ruolo organico del Regio Istituto dei sordo-muti di Roma ed in esecuzione delle leggi 14 luglio 1898, n. 335, e 2 dicembre 1909, n. 744	1,980 >
> 265-bis.	Somma occorrente all'estinzione del debito contratto dalla Regia Università di Modena, con la locale Cassa di risparmio, senza l'osservanza delle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'impianto del riscaldamento a termosifone negli Istituti di Santa Eufemia	19,000 >
> 280-bis.	Saldo delle maggiori spese per il riscaldamento e la ventilazione delle Cliniche universitarie al « Policlinico Umberto I » in Roma, in conto dell'esercizio 1911-912	87,443.80
> 292-bis.	Spese per lavori eseguiti dall'impresa Murolo Raffaele, relativi alla costruzione di una sala nell'edificio monumentale dei Girolamini in Napoli, per conservarvi la raccolta bibliografica legata allo Stato dal defunto onorevole Gennaro Ferrigni, come da contratto approvato con decreto 31 marzo 1910.	11,120 >
> 301-bis.	Contributo nella spesa per il Congresso internazionale delle donne che sarà tenuto in Roma nel 1913.	15,000 >
> 337.	Spese per provvedere alla trasformazione dei locali, ed ai nuovi corsi occorrenti per la nuova scuola superiore politecnica in Napoli	16,608.36
	Totale . . . L.	<u>1,899,877.16</u>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14** » (N. 90).

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione del disegno di legge: « **Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14** ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 90).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 755,442.41 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la diminuzione della somma di lire 40,000 al capitolo n. 51: « **Sussidi a scuole facoltative mantenute dai comuni o dai Consigli**

provinciali scolastici » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1913-14, e l'aumento di lire 30,000 al capitolo n. 49: « **Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri enti morali ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari** » e di lire 10,000 al capitolo n. 72: « **Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili** » dello stato di previsione medesimo.
(Approvato).

Art. 3.

È modificata come segue la dizione del capitolo n. 169 *ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14: « **Scuola d'agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Speso da sostenere con i proventi di cui alla legge 9 giugno 1901, n. 289 - Spese di materiale, personale e viaggi, necessarie per le esercitazioni e le escursioni degli allievi della scuola, non a loro carico, da sostenere con la rendita del podere « Palazzo » di Arcoveggio** ».

Sono altresì approvate le nuove denominazioni proposte per i capitoli nn. 183, 209 e 216 dello stato di previsione medesimo, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzato il prelevamento della somma di lire 100,000 dal fondo istituito con la legge 20 giugno 1909, n. 363, presso la Cassa depositi e prestiti, per provvedere all'acquisto di alcune opere d'arte moderna, appartenenti alla Galleria « Pisani » in Firenze.

Le variazioni di bilancio dipendenti da tale prelevamento saranno effettuate con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Maggiori assegnazioni da inserirsi nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell' Istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1913-14.

Cap. n.	3. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Retribuzioni a personale straordinario temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale con le norme dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182 L.	172,604.98
•	6. Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725 ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla Sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie a norma dell'art. 148 del regolamento 2 agosto 1908, n. 623	12,000 •
•	7. Ministero - Spese di illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza	45,000 •
•	9. Ministero - Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell'Amministrazione centrale	4,500 •
•	10. Ministero - Fitto di locali	350 •
•	13. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina . . .	18,500 •
•	18. Indennità ai membri delle Commissioni o Giunte permanenti e temporanee, per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ed assegni, a posti gratuiti in Istituti d'educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura	90,500 •
•	19. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio •	18,500 •
•	20. Fitto di beni appartenenti al patrimonio della istruzione pubblica amministrati dal demanio e destinati ad uso od in servizio d'uffici dipendenti dal Ministero medesimo	450 •
•	23. Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale o da inviare agli uffici provinciali - Stampa del « Bollettino ufficiale » e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti nel bilancio	17,000 •
•	24. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria •	21,000 •
•	25. Spese di legatura di libri e di registri per l'Amministrazione centrale	12,000 •
•	30. Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine dipendente dal Ministero, contro gli infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa •	4,000 •

Da riportarsi . . . L. 416,404.98

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1914

	<i>Riporto</i>	L. 416,404.98
Cap. n. 85.	Regi ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi	10,000 >
> 86.	Spese d' ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana, per i licei ginnasiali di Napoli non annessi a convitto, pel ginnasio femminile di Roma e pel ginnasio di Frosolone - Imposte sui fabbricati	7,000 >
> 90.	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole secondarie classiche	2,000 >
> 104.	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole secondarie tecniche.	3,000 >
> 117.	Indennità e spese per gli ispettori cui è affidata la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie e normali governative e pareggiate e negli istituti privati di istruzione e di educazione (Legge 27 giugno 1912, n. 677)	16,800 >
> 126.	Indennità per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione media	15,000 >
> 128.	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) >	1,000 >
> 138.	Indennità, ispezioni e missioni in servizio dell'educazione fisica e compensi ai componenti la Commissione istituita col Regio decreto 2 febbraio 1913, n. 137, e per i relativi lavori di segreteria . . >	8,000 >
> 143.	Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato nel loro mantenimento	75,000 >
> 154.	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali	1,000 >
> 155.	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunne di istituti educativi femminili	500 >
> 159.	Istituti dei sordo-muti - Sussidi eventuali ad istituti autonomi e spese per il loro incremento . . >	2,500 >
> 185.	Biblioteche governative - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione di mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza >	17,300 >
> 190.	Indennità e spese per ispezioni e missioni in servizio delle biblioteche	3,000 >
> 193.	Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli istituti >	14,500 >
> 199.	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese varie inerenti ai fini dei singoli istituti.	7,000 >
	<i>Da riportarsi</i>	L. 600,004.98

	<i>Riporto</i> . . . L.	600,004.98
Cap. n. 207.	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza . . . »	3,000 »
• 208.	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, del materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione . . . »	2,000 »
• 214.	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigion, manutenzione e adattamento di locali e di mobili - Spese d'ufficio e di rappresentanze »	756.66
• 215.	Monumenti - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese d'ufficio e spese di rappresentanza »	3,000 »
• 216.	Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti di proprietà pubblica e privata - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori. »	24,500 »
• 226.	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento »	25,000 »
• 236.	Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle antichità e belle arti - Compensi per indicazione e rinvenimento di oggetti d'arte - Indennità varie . . . »	10,500 »
• 252.	Spese per lavori straordinari in dipendenza del servizio per pagamenti dei compensi ad insegnanti degli istituti d'istruzione media mediante mandati a disposizione dei prefetti a norma dell'art. 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142 »	15,000 »
• 292-bis-A.	Spese per lavori diversi da eseguirsi in alcune biblioteche pubbliche governative per ragioni di sicurezza contro gravi pericoli d'incendio o di altri danni »	61,160 »
• 295.	Impianto del termosifone nei Regi conservatori di musica di Firenze e Parma »	1,500 »
• 296.	Continuazione della stampa dell'opera del De Rossi « <i>Inscriptiones Christianae Urbis Romae</i> » (terza delle quattro rate) »	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	751,421.64

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1914

	<i>Riporto</i> . . . L.	751,421.64
Cap. n. 300- <i>ter</i> . Somma dovuta alla signora Marcella Lancelot-Croce, in seguito a sentenza del pretore del II mandamento di Roma per risarcimento delle avarie sofferte dalle sue sculture tornate danneggiate dalla mostra di Buenos-Ayres, per rimborso delle spese di giudizio e per interessi di mora	»	20.77
» 301-v. Contributo nelle spese del Comitato internazionale per la pubblicazione delle tavole annuali di costanti e di dati numerici di chimica, di fisica e di tecnologia	»	2,000 »
» 421. Commissione per il riordinamento degli studi superiori, istituita con Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 84 - Spese pel funzionamento della Commissione e della segreteria	»	2,000 »
	Totale . . . L.	<u>755,442.41</u>

Diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1913-14.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . L.	44,000 »	
» 81. Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Retribuzioni per supplenze - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli istituti della Basilicata e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 (Spese fisse)	19,500 »	
» 83. Regi ginnasi e licei - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali nei licei e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali	8,000 »	
» 84. Regi ginnasi e licei - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	8,500 »	
» 93. Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse).	140,000 »	
» 94. Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali	34,500 »	
» 103. Sussidi ed assegni fissi ad istituti di istruzione media tecnica ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma	2,000 »	
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>256,500 »</u>

	<i>Riporto.</i> . . . L.	256,500 »
Cap. n. 108. Regie scuole complementari e normali - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'isti- tuti a causa di eccezionali condizioni dei locali »		10,000 »
» 109. Regie scuole complementari e normali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse . . . »		1,000 »
» 116. Ispettorato delle scuole medie, normali e complemen- tari - Personale di ruolo - Stipendi (Spese fisse) »		108,590 »
» 132. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 26 dicembre 1909, n. 805 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse). »		42,000 »
» 134. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Rimunerazioni per ser- vizi straordinari eventuali »		3,000 »
» 140. Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse). »		10,000 »
» 142. Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti pro- vinciali e comunali. »		12,625.75
» 147. Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane dei maestri elementari - Per- sonale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) »		5,700 »
» 148. Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) . . . »		5,000 »
» 151. Educatori femminili - Posti gratuiti »		4,000 »
» 156. Istituti dei sordomuti - Personale di ruolo - Sti- pendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) »		5,000 »
» 162. Regie Università ed altri Istituti di istruzione univer- sitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Se- greterie universitarie - Personale di ruolo - Sti- pendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi inscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per sup- plenze (Spese fisse) »		5,000 »
» 163. Regio istituto di studi superiori, pratici e di perfezio- namento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle disposizioni della legge 9 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'istituto di Firenze secondo le convenzioni ap- provate con le leggi 30 giugno 1872, n. 835, serie 2ª, e 9 luglio 1905, n. 366 »		15,000 »
	<i>Da riportarsi.</i> . . . L.	483,415.75

	<i>Riporto</i> . . . L.	483,415.75
Cap. n. 165. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse)	»	20,472.66
» 166. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali attinenti all'insegnamento	»	2,000 »
» 168. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	5,000 »
» 174. Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari	»	34 »
» 177. Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore	»	6,000 »
» 178. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti e per supplenze (Spese fisse)	»	10,000 »
» 179. Istituti superiori di magistero femminile - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	1,500 »
» 182. Biblioteche governative - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	»	6,000 »
» 183. Biblioteche governative - Personale - Assegni agli apprendisti distributori - Spese diverse e compensi attinenti all'insegnamento per le scuole tecnico-bibliografiche - Assegni e paghe al personale straordinario	»	15,000 »
» 184. Biblioteche governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	3,000 »
» 186. Biblioteche governative - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche	»	9,300 »
» 195. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	»	11,000 »
» 196. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario - Compensi e indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse)	»	10,000 »
» 197. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	2,000 »
» 200. Pensionato artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico	»	15,000 »
» 203. Sussidi ad alunni poveri degli Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica	»	920 »
» 204. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di		
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	600,642.41

	<i>Riporto</i> . . . L.	600,642.41
	antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . . . »	58,300 »
Cap. n. 205.	Musei; gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse) . . . »	8,500 »
» 209.	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata . . . »	10,000 »
» 224.	Regio opificio delle pietre dure in Firenze. - Regia cal- cografia in Roma - Acquisto di materiale - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione. . »	13,000 »
» 232.	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel cata- logo - Biblioteca artistica ed archeologica della Direzione generale di antichità e belle arti. . »	8,000 »
» 235.	Consiglio superiore di antichità e belle arti e Commis- sione permanente per l'arte musicale e drammatica - Indennità di viaggio, diarie e gettoni di presenza per l'intervento alle sedute e spese materiali ac- cessorie . . . »	19,000 »
» 240.	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . »	22,000 »
» 241.	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse). . . »	12,000 »
» 242.	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse). . . »	4,000 »
	Totale. . . L.	<u>755,442.41</u>

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario ed il personale della magistratura delle cancellerie e segreterie » (N. 40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale, apertasi ieri, del disegno di legge: « Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario ed il personale della magistratura delle cancellerie e segreterie ».

Ha facoltà di parlare il senatore Frola.

FROLA. Signori Senatori! Le dichiarazioni fatte ieri in fine di seduta dall'onorevole Guardasigilli, come subito osservai, abbreviano di molto quanto io intendeva dire e facilitano, a

mio avviso, l'approvazione sollecita del disegno di legge che, come giustamente è notato e nel disegno di legge ministeriale e nell'accurata relazione del nostro Ufficio centrale, preme che sia approvato per essere tosto tradotto in esecuzione. Quindi io accetto volentieri le dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole Guardasigilli, relativamente al suo consenso col'Ufficio centrale nei punti nei quali si era manifestata qualche divergenza di proposte e di opinioni; ed accetto anche le dichiarazioni fatte dal Guardasigilli, che questo progetto, cioè, non rappresenta che un primo provvedimento per una integrale, necessaria e urgente riforma relativa all'amministrazione della giustizia: e che quindi egli porrà la massima cura perchè anche questa parte importantissima dei nostri servizi pubblici sia ricondotta a quella funzione

provvida e normale che è nell'idea e nel pensiero di tutti.

Io poi ho dovuto prendere la parola su questo disegno di legge, perchè fin dal febbraio ultimo ebbi a presentare una interpellanza all'onorevole ministro di grazia e giustizia, e più precisamente nella seduta del 26 febbraio 1914, con la quale chiedevo appunto al Governo quali provvedimenti intendesse di adottare per dare giusta ed adeguata soddisfazione ai voti manifestati dagli ordini forensi, nell'intento di ottenere prontamente ricondotta l'amministrazione della giustizia alle sue provvide e normali funzioni; e specialmente chiedevo se non credesse frattanto di sospendere il regolamento 27 agosto 1913 e poi di presentare di urgenza proposte per autorizzare la spesa occorrente per riparare alla mancanza od alla deficienza di personale e di locali, più volte riconosciuta con l'approvazione delle convenzioni già stipulate con diverse città, per quanto ai locali ha tratto.

Chiedevo pure che si provvedesse di urgenza per l'aumento non solo del personale giudicante, ma anche del personale delle cancellerie, e si procedesse alla nomina di una Commissione, la quale, uditi tutti i Corpi giudiziari ed i collegi forensi del Regno, prendesse in esame le disposizioni del nuovo Codice di procedura penale ed i voti specifici presentati dai Consigli forensi.

Nella medesima seduta il mio carissimo collega D'Andrea presentava pure una sua interpellanza, diretta specialmente a rilevare i gravissimi inconvenienti verificatisi nell'applicazione del Codice di procedura penale e della legge sul giudice unico, che avevano provocato solenni proteste da parte di moltissime, autorevoli curie del Regno. Orbene, dopo la presentazione di questa interpellanza, il Senato sa che cosa sia successo, e specialmente ricorda la crisi ministeriale che ha portato al posto di guardasigilli l'onor. Dari. Noi dobbiamo con compiacimento riconoscere che l'onorevole Dari, non solo ha mantenuto la Commissione che era già stata nominata dal suo predecessore, ma l'ha allargata nei suoi componenti, onde rispondesse al ver sentimento della Nazione al riguardo. Noi dobbiamo riconoscere come la Commissione, in questo caso, abbia agito con tutta quella urgenza, quella competenza ed autorevolezza che

era voluta e desiderata dalla specialità del caso, e come la Commissione presentasse subito le sue proposte all'onor. Guardasigilli, perchè si ponesse senz'altro riparo a tale situazione anormalissima di cose. E dobbiamo altresì riconoscere come l'onor. Guardasigilli abbia accettato senz'altro le conclusioni ammesse da questa Commissione, conclusioni con le quali si dichiarava come ora non si potesse provvedere ad una riforma radicale, quale era nel pensiero di molti, riforma che richiedeva più maturi studi e più lungo tempo, ma fosse necessario tosto presentare proposte concrete per ridonare all'amministrazione della giustizia il collegio giudicante. E dobbiamo riconoscere come l'onorevole ministro presentasse il disegno di legge, che oggi stiamo discutendo, con lodevole solerzia.

Ciò premesso come ordine storico delle cose, e premesso ancora quanto ho avuto l'onore di avvertire al Senato, relativamente all'interpellanza da me presentata fin dal 26 febbraio ultimo scorso, debbo dichiarare che per questa parte l'interpellanza mia deve ritenersi esaurita. Infatti, io debbo ritenere che le disposizioni che sono state presentate dall'onor. ministro, studiate, maturate e corroborate dal nostro Ufficio centrale, relativamente al ritorno al collegio giudicante, sieno tali che possano in questo momento considerarsi come sufficienti per risolvere l'arduo ed importante problema dell'abolizione del giudice unico, che non corrispose in alcun modo alle aspettative.

Questo progetto di legge, che ebbe l'unanimità dei consensi, questo progetto di legge che rispecchia la vera situazione delle cose, può far amaramente pensare che ciò che si era in precedenza approvato, così a breve distanza, viene mutato, ed i nostri onorevoli colleghi D'Andrea, Mazziotti, Scialoja, Petrella ed altri, di cui ora non ricordo il nome, vedranno certamente con compiacimento la conferma delle previsioni che essi facevano quando si discusse l'ultima legge sull'ordinamento giudiziario, essendosi osservato fin d'allora come quella legge si risolveva unicamente in un espediente di bilancio, in un atto che non provvedeva in alcun modo a quanto era necessario pel regolare ordinamento dell'Amministrazione della giustizia.

Quindi ora, trovandoci di fronte a questo disegno di legge, dobbiamo approvarlo, perchè tende appunto ad una riforma concreta ed

urgente, una riforma corrispondente al male che si era verificato, a togliere gli inconvenienti che fin d'allora si prevedevano e che su vastissima scala vennero riconosciuti da tutti gli ordini forensi, in tutte le sedi dei tribunali, riservando le ulteriori riforme.

Il progetto di legge doveva essenzialmente tendere a questo scopo: abolire il giudice unico. Questa fu l'aspirazione unanime di tutti i componenti di quella Commissione cui ho accennato, i quali rappresentavano le diverse tendenze delle dottrine e delle regioni della patria nostra; e quindi ottenere i fondi che sono necessari per sopperire al personale deficiente.

In questo senso io credo, senza scendere a dettagli e all'esame delle disposizioni speciali tecniche d'organamento, che il progetto di legge debba meritare tutta la nostra approvazione.

Dirò una sola parola riguardo agli articoli 7 ed 8. Io penso che in modo speciale si debbano approvare queste disposizioni, le quali vennero meglio disciplinate dall'Ufficio centrale; e specialmente debba sopprimersi l'art. 7, che, secondo me, non conferisce alla semplicità che è richiesta nel disegno di legge in esame, tendente cioè unicamente allo scopo dell'abolizione del giudice unico, e a provvedere ai nuovi bisogni che sorgono dall'abolizione del giudice unico.

Io concordo con le dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale, che non si possa risolvere in via di incidente, in via unicamente eccezionale, quanto altro si possa riferire all'organamento degli uffici che sono contemplati nell'art. 7 di questa legge. Ma vi è di più. Non credo che il Senato possa approvare in questo momento qualsiasi nuova istituzione di impiegati e di uffici nuovi. Io credo che si debba mantenere ferma e salda la convinzione che non si debba ricorrere a nuovi uffici, se non quando ne sia dimostrata l'assoluta necessità. Ora, con questo art. 7, si prevedono nuovi uffici, nuove istituzioni che io non potrei in alcun modo approvare, ed ho visto con soddisfazione come l'Ufficio centrale ha dichiarato di volere la soppressione dell'art. 7, soppressione che in seguito alle dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole ministro, è anche da questi accettata.

Quanto all'art. 8 il ministro si trovava nella

necessità di provvedere al personale che era necessario per ricostituire il collegio giudicante.

Tra gli altri mezzi propone di aprire in via straordinaria un concorso tra laureati in giurisprudenza, che non abbiano superato i trent'anni e siano iscritti da almeno due anni nell'albo degli avvocati. Ora, nelle attuali contingenze, data la necessità di ottenere il personale per avere il regolare funzionamento dei collegi giudicanti, trovo giustificato il ricorso a questi laureati, essendo troppo evidente il nesso che si verifica tra il personale dei laureati in giurisprudenza, iscritti nell'albo degli avvocati, e coloro che percorrono la carriera giudiziaria.

È troppo evidente che quando concorrono le condizioni che l'onorevole ministro ha dettato nell'art. 8 e che anche l'Ufficio centrale ha accettato, si possa aprire questo concorso per ottenere il riempimento dei vuoti, per ottenere quel personale che è necessario per il funzionamento normale dei collegi giudicanti. Né questa disposizione con le garanzie proposte dall'Ufficio centrale può ledere diritti acquisiti o in aspettativa di altri funzionari; l'Ufficio centrale andò cauto ed ebbe a proporre disposizioni speciali, perchè non si verificassero pregiudizi, disposizioni che accetto.

Perciò a me sembra che questi due articoli, sui quali mi sono permesso di trattenere brevemente il Senato, debbano ottenerne l'approvazione, perchè nel primo si sopprime qualunque altro rapporto che non abbia attinenza con il dell'attuale disegno di legge e si evita il pericolo d'istituire nuovi uffici ed impiegati; col secondo poi si ottiene, con speciale provvedimento, quel personale di cui l'onorevole ministro ha bisogno per il compimento della riforma, che è oggetto principale dell'attuale disegno di legge.

Con questa parte la mia interpellanza, come ho già dichiarato, dovrebbe ritenersi esaurita; ma nell'interpellanza che avevo presentato il 26 febbraio intendevo anche richiamare l'attenzione del ministro di grazia e giustizia sopra altre gravi questioni che interessano l'amministrazione giudiziaria.

Di queste questioni si dirà forse che non è il caso ora di tener parola, ma poiché sono questioni gravi e che attendono una risoluzione, e sulle quali anche ieri l'onorevole ministro, sebbene in termini generali, pure ritenne doveroso

portare la sua attenzione, appena ciò possa essergli consentito, debbo ancora far cenno di argomenti, che spiegano pure quella agitazione forense che giustamente ebbe inizio e che si mantenne, diciamo pure, con dignità e decoro sorretta dai principali Consigli degli Ordini forensi, e cito fra gli altri il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma presieduto dal nostro onorevole collega Scialoja ed il Consiglio dell'Ordine di Torino al quale aderirono tutte le curie piemontesi, il quale ultimo presentò specifiche, motivate conclusioni su tutte le questioni che ora si agitano e che si riferiscono all'amministrazione della giustizia.

E poichè le giuste agitazioni allora sorte sono ancora latenti, è bene anche dirne una parola oggi, perchè l'onorevole ministro, ove occorra, sia sorretto anche dalle nostre dichiarazioni e dal nostro voto per portare altre risoluzioni su altre questioni altrettanto gravi ed importanti come quella relativa al giudice unico, del quale oggi ci occupiamo. Il giudice unico, a mio avviso, fu l'argomento che più impressionò, lanciato su di un terreno non adatto, mancante di personale, mancante di mezzi, di ogni elemento perchè potesse svilupparsi, fu l'occasione impellente e più appariscente per dar luogo a rilevare tutte le altre questioni che da tempo interessano l'Amministrazione della giustizia, e diedo luogo a quella agitazione che si mantiene tuttora e si manterrà finchè non siano risolti tutti gli argomenti più gravi relativi all'Amministrazione della giustizia. Ripeto, a me sembra che la questione del giudice unico non sia stata che una occasione per richiamare la risoluzione di quei problemi che da tanto tempo si agitano relativamente all'Amministrazione della giustizia e che riassumo in questi punti: nella necessità di modificare radicalmente le leggi esistenti, sia nell'ordinamento dell'Amministrazione della giustizia che nelle carriere, in modo corrispondente ai veri bisogni, alle vere esigenze dei tempi. E in quanto alla necessità di modificare le leggi esistenti, accenno innanzi tutto in questo momento alla riforma del Codice di procedura penale. Studi importantissimi si sono fatti da persone competenti e da vari Consigli dell'ordine degli avvocati, tendenti alla revisione del Codice di procedura penale, in modo che corrisponda alla reale nozione e coscienza giuridica nazionale, alla necessità pratica, al

rispetto del diritto degli imputati, agli interessi della società e di quanti concorrono alla distribuzione illuminata della giustizia, ad una migliore indipendenza dell'azione penale dall'azione civile. Queste sono questioni urgenti, gravi, e sulle quali non dubito che l'onorevole guardasigilli vorrà pure portare la sua attenzione. Ciò formava anche oggetto dell'interpellanza da me presentata fin dal 27 febbraio ultimo, ed anche l'onorevole D'Andrea aveva allora pure presentato una interpellanza specialmente sui difetti risultanti dal Codice di procedura penale. L'onorevole ministro Finocchiaro-Aprile aveva già dichiarato che avrebbe osservato con vivo interesse l'applicazione di detto Codice: ma ora, e per il tempo trascorso e per l'importanza e gravità degli eccessi e difetti rilevati, per provvedere alla finalità della giustizia urge una concreta risoluzione, onorevole guardasigilli. O sono veri ed esatti, e giuridicamente fondati, gli appunti, i peggioramenti che da corpi così autorevoli vengono rilevati, e si deve avere la forza di dire: « Se si è sbagliato, correggiamo »: o non sono veri, ed allora dovrebbe essere ciò dichiarato nel modo migliore.

Anche sulla legge professionale vi sono studi e voti da parte dei Consigli dell'ordine, e tale argomento merita di essere portato a compimento nelle sue conclusioni ed in base alle istanze che vennero presentate.

Ma una seconda causa di questo malessere, di questo stato anormale di cose noi dobbiamo considerarla nelle continue gravezze cui si sottopongono gli atti giudiziari, gravezze eccedenti lo scopo altissimo della giustizia, non conformi alla natura del servizio e che finiscono per impedire l'accesso alla giustizia.

Non vi ha quasi provvedimento finanziario che non tocchi, con nuovi pesi, specialmente la parte diretta della giustizia. Ed anche negli ultimi provvedimenti tributari, con argomento specioso, si porta un aumento alla carta da bollo che è lo strumento, per il quale uno può ottenere giustizia, osservandosi che il contribuente trovando disagiata quella frazione che deve pagare in seguito all'aumento dei due centesimi, è bene arrotondare la cifra; e con questo arrotondamento si porta un altro aumento grave al prezzo della carta bollata!

Volli enunciare questo semplice fatto per

dedurne come con deviazione dello scopo e con intenti puramente fiscali, generalmentesi cerchi sempre di aumentare gravanze sovra gravanze, e non si consideri il servizio che rende la giustizia e lo scopo a cui essa deve tendere, ma anche il lucro che già percepisce lo Stato dagli atti che alla giustizia si riferiscono. Un'ultima e più importante ragione di turbamento è la deficienza dei mezzi accordati al bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Diceva il collega Balenano, nell'occasione della discussione sul Codice di procedura penale essere una leggenda quando si dice che il bilancio di Grazia e giustizia potè fare uno strappo al bilancio del Tesoro. E l'onor. Scialoja nell'occasione dell'ultima discussione sull'ordinamento giudiziario osservava giustamente come si continui a far sempre economia, mentre questa è materia in cui l'economia è quasi delittuosa, perchè colpisce il centro della vita sociale che è la giustizia.

Questi sono assiomi corrispondenti al vero: basterebbe esaminare i risultati dei bilanci da venti anni a questa parte, per vedere come i servizi pubblici abbiano avuto tutti un aumento considerevole fino dell'80 e più per cento, mentre quello di grazia e giustizia è sempre rimasto racchiuso nei miseri confini che oggi ancora siamo obbligati a lamentare.

Quindi, come vede l'onorevole Guardasigilli, questo è uno stato di cose che pur deve cessare. E poichè ieri l'onorevole ministro accennò di voler evitare le agitazioni e discussioni che si sollevano sovra argomenti relativi all'Amministrazione della giustizia, io ritengo che l'onorevole ministro Guardasigilli otterrà che queste agitazioni non si verificino, quando affretti l'adempimento delle legittime aspirazioni più volte manifestate e dei voti espressi dai corpi forensi.

Io comprendo che il campo non è facile a percorrere, ma è appunto nelle difficoltà, appunto per i fatti che oggi si verificano, che anche l'Amministrazione della giustizia deve essere salda e sicura nella sua organizzazione; salda e sicura nell'effettuazione dell'altissimo scopo cui deve tendere.

L'onorevole ministro Guardasigilli, oltre al posto politico eminente che occupa, fa pur parte della milizia forense combattente. Come parte del foro, perciò, deve conoscere, e conosce cer-

tamente, le condizioni vere dell'Amministrazione della giustizia: presenti quindi tutte quelle proposte che ritiene necessarie per ricondurla a quello stato normale in cui deve essere.

Io sono persuaso che ciò facendo, con mente ferma, con mano sicura, avrà il plauso del Senato e col Senato avrà il plauso di tutto il Paese. (*Approvazioni vicissime e generali*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Onorevoli colleghi, darò anch'io voto favorevole al presente progetto di legge, ma non posso nascondere al Senato che darò questo voto molto a malincuore, con vero dolore; perchè mi sento come un ammalato, il quale sia costretto a trangugiare un velenoso farmaco per curare un male urgente, mentre con un po' di igiene avrebbe potuto evitare o il male e il farmaco.

Questo progetto di legge viene, a breve distanza di tempo, ad abrogare ciò che si è votato dal Parlamento poco tempo fa, nel 1912. Quella riforma del 1912 fu combattuta in Senato da quasi tutti i tecnici della materia, e fu combattuta nella Camera dei deputati, ma tuttavia fu votata, perchè si misero innanzi ragioni politiche per farla votare al Parlamento. Tutti i mali che si erano preveduti si sono immediatamente verificati; anzi se ne sono verificati anche alcuni non preveduti; sicchè oggi è necessario, urgentissimo, di riparare il danno sofferto dall'amministrazione della giustizia.

Non si va avanti: è cosa constatata da tutte le Curie e dalla stessa Magistratura.

Noi dunque ringraziamo il presente ministro di grazia e giustizia, il quale ha voluto portare pronto rimedio al male gravissimo: ma non possiamo nasconderci che questo rimedio è esso stesso un male. È proprio su questo punto che io debbo richiamare l'attenzione del Senato, affinchè coloro che non sono della materia si rendano conto della necessità di riprendere fra breve l'esame di tutto il problema per darne una soluzione ragionevole e pratica.

Con questo progetto di legge noi veniamo ad aumentare il numero dei giudici della più bassa categoria; e non si può fare altrimenti, perchè la condizione presente delle cose è tale, che se non si aumenta prontamente il numero di questi giudici, molti tribunali non possono funzionare.

Mi permetta tuttavia l'Ufficio centrale di inscrivere qui tra parentesi una piccola osservazione. La necessità dell'aumento è in parte conseguenza del ritorno al giudice collegiale nei tribunali, ma è utile che il Senato sappia, che l'aumento sarebbe stato necessario anche se si fosse mantenuto il giudice unico (tutti coloro che hanno pratica dei giudizi, debbono ammetterlo); il che significa che la legge del 1912 era doppiamente errata; errata perchè sostituiva un disadatto giudice unico al collegio nei tribunali, errata perchè ciò faceva per ottenere un'economia che in nessun modo si sarebbe poi realizzata.

Ma, comunque sia, abbiamo ora da aumentare il numero dei giudici di primo grado. Quale sarà la conseguenza di questo aumento, se non provvederemo poi ben presto ad una riforma organica, pratica e ragionevole come io diceva poc' anzi? Avremo accresciuto il male di cui soffre attualmente la nostra Magistratura, perchè l'aumento del personale nei gradi più bassi rende più difficile l'ascensione di esso ai gradi più elevati; peggiora dunque le condizioni della carriera, mentre tutti ne reclamano un miglioramento. È questo il bel risultato a cui noi giungiamo con la sequela degli errori legislativi, che si vengono commettendo a cuor leggero in questa materia tanto delicata e importante.

Si è ripetutamente negato ad ogni ministro di grazia e giustizia, che tentava delle riforme organiche, il fondo sufficiente a compierlo. Io calcolava che occorreivano circa cinque milioni di aumento al bilancio annuale, dedicati alla Magistratura giudicante; mi fu sempre risposto che questa era un'assurdità, perchè il nostro bilancio non ammette un simile aumento.

Ebbene, che cosa abbiamo fatto in tre anni? Mi fermo a questi ultimi tre anni, quantunque si tratti di errori ripetuti anche prima.

Nel 1912 abbiamo fatto quella immatura legge che ora dobbiamo rifare. Ebbene quella legge costa allo Stato un milione e seicento mila lire di aumento sul bilancio di grazia e giustizia. Ora, il presente disegno di legge costerà anch'esso un milione e seicentomila lire. Sommato insieme le due cifre e avete tre milioni e duecentomila lire, gettati dalla finestra, per peggiorare, anzichè migliorare le condizioni

della giustizia, mentre con cinque milioni, ma con una larga riforma organica queste condizioni si sarebbero realmente migliorate.

È una cosa questa che, a parlar franco, m'indigna. Questa condotta di fronte a tale e tanto problema mi fa perdere la calma abituale. Perchè io pongo un dilemma: o non avete danari e fate economia contentandovi di una cattiva, ma poco costosa amministrazione della giustizia; o avete danari e spendeteli bene per migliorare la giustizia; ma spendere danari per conservare la stessa cattiva amministrazione giudiziaria e forse anche per peggiorarla, è la cosa più assurda che si possa immaginare.

Convien dunque ogni volta, come Catone ripeteva in ogni suo discorso il suo *delenda Carthago*, ripetere all'onorevole ministro di grazia e giustizia: provvedete alla giustizia del paese.

Per rendersi conto della cecità (ho adoperato in altra occasione questa parola, che l'onorevole mio amico Dari mi ha rimproverato, ma non so trovarne altra, perchè l'unica scusa degli errori è quella di non vederli, che altrimenti la cosa diventerebbe addirittura fraudolenta), per rendersi conto della cecità, con cui si procede in questa materia, basti ricordare che mentre si riduceva il numero dei giudici con la legge del 1912, contemporaneamente si veniva studiando e dopo poco si pubblicava il nuovo Codice di procedura penale, il quale richiede (è confessato dallo stesso ministro e dall'Ufficio centrale) un aumento di personale per la sua applicazione.

Voi vedete in quale modo si fanno le leggi per l'ordinamento giudiziario, che a me pare la più delicata materia tra quante sono sottoposte al potere del legislatore.

Mentre faccio plauso a molte delle dichiarazioni che ho letto nella bella e chiara relazione dell'Ufficio centrale, non posso associarmi ad alcune di esse.

In questa relazione s'eccita il ministro ad applicare prontamente quella parte della legge del 1912 che riguarda lo sdoppiamento della carriera giudiziaria, sicchè i pretori ne costituiscano un ramo e tutti gli altri magistrati un altro, rami solo teoricamente congiunti, praticamente del tutto distinti e separati.

Io combattetti questa parte del disegno di legge nel 1912, e ripeto oggi al Senato che ri-

tengo questa parte di quella riforma anche peggiore di quella del giudice unico. Non se ne risentono ancora i danni, perchè per fortuna non si è ancora applicata e perchè i danni si farebbero palesi solo più tardi.

Il nostro popolo conosce praticamente come suo giudice il pretore, mentre i tribunali di maggior grado sono fatti per le classi più elevate. Or con quella legge al nostro popolo si dà per giudice lo scarto della magistratura. Infatti la riforma consiste in ciò, che coloro i quali entrano in Magistratura debbono dichiarare essi stessi se intendono darsi al ramo procura o avviarsi alla gerarchia più elevata dei giudici di tribunali, di Corti d'appello e di casazione.

Ora, voi vedete che normalmente, salvo eccezioni, che possono essere anche numerose, ma che nulla tolgono all'essenza della cosa, voi vedete che alla pretura, la quale è più presto remunerativa, ma che non ha alcun avvenire, si dedicheranno i più poveri, che hanno immediato bisogno di guadagno, o i più deboli, coloro che sono tanto deboli, che confessano essi stessi di non sentirsi la forza di presentarsi a esami che si debbono superare per progredire nell'altra carriera. Ciò significa che alle preture si dedicheranno i meno buoni, coloro che danno minori garanzie economiche o intellettuali per la funzione difficilissima del magistrato. E costoro saranno i giudici d'Italia; perchè, come ho accennato, il giudice più importante praticamente è quello che è a contatto del popolo, che ne giudica i rapporti, che ne è la quotidiana guida in una quantità di atti anche non giudiziari. Ad esempio, il pretore è presidente dei Consigli di famiglia, e così via dicendo.

E si è osato, in un Governo che si dice liberale e democratico, presentare e votare una legge di questa natura, che dice al nostro popolo: « tu avrai lo scarto della Magistratura italiana ». Anche questo è un punto cui non posso pensare senza sentire una intima indignazione.

Noi, onorevoli colleghi, attraversiamo un periodo procelloso della storia d'Italia, perchè dobbiamo tristemente constatare che il nostro popolo non è stato sufficientemente educato alla libertà.

Ebbene, non basta pensare a porre un ri-

medio immediato ai tumulti incomposti ed alle ribellioni: conviene fare anche un esame di coscienza, e domandarci: abbiamo noi fatto tutto ciò che era nostro dovere per educare questo popolo? E dolorosamente a questa domanda dobbiamo rispondere: « non lo abbiamo fatto ». Non lo abbiamo fatto nei due rami moralmente più importanti della pubblica amministrazione, nella istruzione e nella giustizia.

Nell'istruzione, perchè anche lì le riforme importantissime sono state fatte alquanto alla cieca. Noi ci siamo contentati di aumentare i milioni al bilancio per l'istruzione popolare, ma non abbiamo contemporaneamente pensato ad aumentare la capacità intellettuale e morale dei maestri, anzi abbiamo condotta la nostra legislazione in modo, che abbiamo votato la legge del 1911, che richiedeva enormi aumenti del personale degli insegnanti, senza avere provveduto alla formazione di essi. Anche allora le mie osservazioni non furono ascoltate. Il risultato è che parecchie delle nostre scuole primarie invece di essere dei centri di igiene sociale sono diventati dei centri di infezione. Rendiamoci conto di ciò!

E, passando alla giustizia, che è argomento anche più delicato ed altrettanto educativo, perchè il popolo si educa amministrando bene la giustizia ed elevandone i concetti morali, che cosa abbiamo fatto? Nulla. Abbiamo invece votata una legge, che quando sarà applicata non farà che peggiorare le condizioni della giustizia popolare. Non solo dunque io non mi unisco al voto dell'Ufficio centrale, ma domando al ministro che studi la cosa e proponga ben presto una riforma a quelle parti della legge del 1912, gli effetti delle quali non possono essere che dannosissimi.

Come ho detto da principio, io, nonostante tutte queste doglianze che mi prorompono dal cuore, dovrò dare voto favorevole alla legge, perchè pur troppo in questo momento si tratta di mettere un tappo ad una ferita sanguinosa, per cui altrimenti il malato morirebbe. Non si tratta più di ragionare, bisogna correre al rimedio urgente. Ed il rimedio mi pare che sia stato migliorato alquanto dagli emendamenti portati dall'Ufficio centrale al primo progetto ministeriale, onde io mi congratulo dell'opera del Senato in questa parte della legge.

Vorrei poi fare, senza però proporre degli

emendamenti, una osservazione d'ordine generale che può servire per il futuro. Una legge di carattere transitorio, com'è questa che discutiamo, dà luogo sempre a pensare al futuro. Noi in tutte le leggi giudiziarie continuamente moltiplichiamo le attribuzioni del Consiglio superiore della Magistratura e anche in questa legge diamo ad esso alcune nuove incombenze. Io non posso approvare questo sistema in generale. Io credo che si debba pensare anche alla riforma del Consiglio superiore della Magistratura, perchè così come esso è oggi costituito, è un danno quotidiano all'Amministrazione della giustizia. Esso è composto di numerosi membri che sono quasi tutti capi delle Corti giudiziarie; ciò fa sì che si distraggono dalla funzione giudiziaria, che è la più nobile di tutte, i più alti magistrati, come se fosse inutile il giudicare ed utilissimo l'amministrare alcuni piccoli affari accanto al ministro.

Le nostre Corti quotidianamente mancano del capo. Mentre provvediamo adesso a fare nuovi giudici di quarta categoria, con le attribuzioni che diamo al Consiglio togliamo dalle Corti i presidenti. Ora, nessuno, che abbia pratica di queste cose, può negare che questo sia un danno enorme per l'Amministrazione della giustizia, poichè il capo di un Corpo vale praticamente la metà di esso.

Io vorrei dunque che si andasse molto adagio con l'attribuire ai Consigli nuove funzioni, che importano aumento nel numero delle sedute, aumento delle occasioni per distogliere i capi delle Corti dalla loro vera funzione.

Un altro punto io vorrei toccare. E qui, non osando proporre io stesso un emendamento, vorrei domandare al ministro e all'Ufficio centrale, se non potrebbero essi trovare un provvedimento, il quale permettesse di conseguire lo scopo ch'io mi propongo.

Ho detto che il presente progetto di legge reca danno immediato alla carriera dei magistrati, aumentando il numero della classe inferiore, senza l'accrescimento proporzionale dei gradi più elevati.

Non si potrebbe attenuare alquanto questo male? Il ministro in un suo emendamento al primo progetto di legge, aveva ammesso che si potesse diminuire di venti il numero dei giudici di quarta classe: ciò si faceva per poter contentare alcune richieste di altre classi,

come quella dei cancellieri. A questi ha provveduto l'Ufficio centrale; ma ha pure ristabilito il numero primitivo dei giudici, che si richiedevano, abolendo però l'art. 5 del progetto ministeriale. Oggi l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale hanno annunciato il loro accordo per ristabilire l'art. 5, il che significa che si concede al ministro la facoltà di chiamare presso i tribunali, che ne abbiano più urgente bisogno, alcuni pretori togliendoli dalle sedi meno aggravate di funzioni.

L'Ufficio centrale aveva abolito questa facoltà del ministro e ragionevolmente aveva restituito il numero totale dei giudici, che si richiedevano, perchè bisognava aumentare il numero dei giudici di tribunale per impedire che si producessero le lacune a cui provvedeva l'articolo 5; ma restituito questo articolo 5 e dato così il modo di provvedere alle eventuali lacune, non si potrebbe diminuire di venti il numero dei giudici di quarta classe, portando la somma così economizzata in aumento dei gradi più elevati dei consiglieri di appello, rendendo così la condizione della ascensione gerarchica non ottima, ma meno cattiva di quella che viene a costituirsi col presente progetto di legge?

Io credo che la materia sia degna di considerazione, perchè si tratta di rendere meno grave uno dei danni inevitabili del provvedimento che ci si propone.

Altro non ho a dire, salvo il tornare a pregare il mio carissimo amico l'onorevole ministro Dari, che ha la fortuna o sfortuna che sia, di essere in questo momento a capo del Ministero di grazia e giustizia, di volere nelle prossime vacanze portare tutta la sua attenzione sulla riforma giudiziaria. Non è per un esercizio di retorica, molto aliena dall'animo mio, che io voglio chiudere il mio discorso con questo richiamo, ma è perchè nelle parole da lui pronunciate e anche in una certa tendenza, se non in espressioni positive della relazione dell'Ufficio centrale, mi è sembrato di scorgere che il miglioramento dell'amministrazione della giustizia si concepisca oggi soltanto come il miglioramento delle condizioni economiche della Magistratura. (*Segni di diniego dal banco della Commissione*).

Questo sarebbe un grave errore, non si tratta di migliorare le condizioni economiche del ma-

gistrati, non è questo lo scopo che ci dobbiamo proporre, ma bensì il miglioramento delle condizioni della giustizia. Se per ottenere questo miglioramento è necessario anche, come io credo, di migliorare la condizione economica dei magistrati, ciò si faccia, ma come mezzo, non come fine a se stesso, non chiudendo gli occhi sul complesso del problema.

E il problema è molto complesso. Non si tratta di modificare la legge sull'ordinamento giudiziario soltanto, si tratta di studiare contemporaneamente, alla luce degli stessi principi, la riforma dell'ordinamento giudiziario e delle due procedure: della procedura civile e della procedura penale.

L'aver pubblicato un Codice di procedura penale chiudendo gli occhi sulla sua connessione cogli altri due problemi, è stato un errore; ma sarebbe anche errore maggiore se si studiasse il problema dell'ordinamento giudiziario senza riconnetterlo direttamente a quella che ne è parte essenziale, ossia la riforma della procedura civile.

Noi abbiamo in Italia un Codice di procedura civile che fa vergogna ad uno Stato come il nostro.

Voci. È vero, è vero. (*Impressione*).

SCIALOJA. È il peggiore dei codici processuali attuali, e purtroppo si potrebbe dire lo stesso di qualche altro codice nostro.

Io credo che se di qui a duemila anni qualche studioso di cose del diritto leggerà come nel 1914 si amministrava la giustizia in Italia, rimarrà sbalordito pensando che si trattava di uno Stato civile. (*Commenti*).

Per interrompere la monotonia del mio discorso, mi permetta il Senato di narrare un aneddoto, che a me ha fatto una impressione enorme.

Si tratta di cosa personale, e ne chiedo scusa al Senato. Viaggiando un giorno da Roma a Napoli, nel mio compartimento, fui presente ad un dialogo tra due signori che io non conosceva, ma che erano certamente due ricchi industriali o commercianti di Napoli. L'uno domandava all'altro: «Dove vieni?» - «Da Vienna», disse l'altro. - «Che cosa sei andato a fare?» - «Mi son recato colà per un processo» - «Di che si trattava?» - «Di una questione attinente alla mia industria», riprese l'interrogato. - «Come! Non dovevano citarti a

Napoli?» - «Fare il processo a Napoli? - l'altro rispose - fossi matto! Sono andato a Vienna e in tre mesi ho avuto la sentenza definitiva; se avessi litigato in Italia, forse dopo dieci anni non sarei riuscito ad avere la sentenza». (*Impressioni, commenti*).

Onorevoli senatori, questa è la vergognosa verità delle cose, sicchè un italiano preferisce farsi giudicare dal non competente giudice austriaco, perchè ha più fiducia in quella Magistratura e in quell'ordinamento processuale!

Io mi vergognai della cosa, che è rimasta impressa nell'animo mio come la plastica rappresentazione di tutto lo nostre teoriche lagnanze relative ai nostri giudizi. I problemi della giustizia, che meno si sentono comunemente, perchè hanno un carattere spirituale e tecnico che sfugge alla materiale attenzione dei più, questi problemi della giustizia, se non sono curati dal Governo e dal Senato che, secondo me deve, sopra tutto rappresentare la tutela di questi alti interessi dello Stato, rimarranno purtroppo, come è avvenuto fin qui, negletti e posti in disparte. A noi spetta proclamarne l'importanza.

Io ne ho parlato, e ne tornerò a parlare, a rischio anche di annoiare il Senato, tutte le volte che se ne presenterà l'occasione. Ripeterò: *defenda Carthago*; e la Cartagine è la presente amministrazione della giustizia; il che non significa le presenti persone amministranti la giustizia, ma tutt'altro che si riferisce alla giustizia italiana. (*Approvazioni rivissime e generali*).

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Onorevoli colleghi, sono lieto anch'io che la discussione del disegno di legge sia stata rimandata all'odierna seduta, perchè, pur consentendo, in massima, nelle disposizioni che lo compongono, non dee esso riguardarsi come un progetto di poca e lieve importanza e sul quale il Parlamento abbia a passar via come se si trattasse di una di quelle che in senso quasi dispregiativo si chiaman leggine (e a nessuna mai si dovrebbe dar codesto nomignolo), con cui si approva il bando di una tombola o il distacco della frazione di un comune. Ogni più piccolo ritocco nelle leggi organiche della magistratura è grave e può aver conseguenze gravissime. Figuriamoci poi

dove si tratti della composizione del magistrato giudicante, del reclutamento dei giudici e dei loro ruoli.

Consentite, adunque, onorevoli colleghi, che, pur non contrastando l'attuale disegno di legge, io tuttavia rilevi un lato particolare della sua gravità, che non può non addolorare quanti tengono in pregio l'istituto parlamentare e la curia italiana.

Come mai? Non erano ancora trascorse che poche settimane, più che mesi, dall'attuazione del giudice unico nei tribunali civili, e già se ne chiedeva, prima fuori, fra tutti gli avvocati d'Italia, e poi nello stesso Parlamento, l'abolizione.

Fosse stata l'imposizione di uno straniero dominatore o si trattasse di qualche nuova invenzione, che so io, dell'aviazione o della telegrafia senza fili! Ma era ed è una legge che ci siam fatta noi, e questa volta con sufficiente calma e serenità, impiegandovi circa due anni di lavoro e di discussioni, e poi un altro anno, dopo la sua sanzione, per elaborarne le norme di attuazione; e si tratta di una questione che da quarant'anni, a dir poco, è sul tappeto delle discussioni forensi, parlamentari e scientifiche.

Ebbene, in tutto questo tempo, non si è sentita alcuna protesta; gli avvocati, le Curie, nessuno ha fiatato; tutti zitti come pesci. C'è voluto proprio che la legge venisse in attuazione perchè tutto il mondo insorgesse.

Voci. Finchè non la conoscevano...

LUCCHINI LUIGI. Ma come si fa a dire che non conoscevano una legge che si discuteva e approvava dal Parlamento?

Ammettiamo pure che gli avvocati abbiano avuto ragione da vendere quando insorsero con tanta vivacità, e possiamo dire con tanta violenza, contro la malaugurata riforma; ma che facevano essi, in che mondo vivevano le cento, le duecento Curie d'Italia, quando si discuteva e votava al Senato e alla Camera, e quando il Principe vi apponeva la sua agusta e inmancabile firma?

SCIALOJA. Votarono tutti contro.

D'ANDREA. Votarono a favore.

LUCCHINI LUIGI. Ma, se anche parlarono contro, poi votarono a favore.

L'abbiamo sentito ieri dalla bocca eloquente del ministro, tutti i Congressi, le Curie, le Commissioni, il nostro Ufficio centrale - unanimi

tutti - hanno proclamato che il giudice unico (son parole del Presidente della Commissione, dirò così, del regolamento) « non trovò la nazione disposta ad accoglierlo con favore », tanto che questa sarebbe la « ragione fondamentale dell'ostilità incontrata e del voto così concorde per la ripristinazione del giudice collegiale »; e il nostro Ufficio centrale ripete che la « coscienza comune è contraria all'ardita innovazione ».

Ma ieri, al contrario, il ministro che ce ne propose e patrocinò l'accoglimento, aveva solennemente affermato che alla riforma « era matura l'opinione pubblica, come concorde il pensiero prevalente dei giureconsulti »; o vi teneva bordone il nostro Ufficio centrale di allora, pur unanime nel proclamare che quello del giudice unico era « un problema la cui soluzione è matura nella coscienza giuridica del paese ».

Sono affermazioni e constatazioni evidentemente inconciliabili tra di loro, e sarebbe troppo grave il ritenere che o gli uni o gli altri, o il ministro, dirò così, del giudice unico, o il ministro del giudice collegiale, si siano profondamente, grossolanamente ingannati, intorno a un assunto che tocca così da vicino la sua competenza e le sue attribuzioni; che o il nostro Ufficio centrale del 1912, composto di giureconsulti tanto eminenti, o quello del 1914, che ci sta qui innanzi, e in cui pur rifulgono uomini di tanta autorità e sapienza, o l'uno o l'altro, entrambi unanimi nel loro responso, sia caduto nel più flagrante e madornale errore.

Io preferisco credere, per la dignità nostra e per la serietà di tutti, che nessuno abbia completamente torto e che nessuno abbia completamente ragione. Troppo facilmente, aggiungiamo pure, troppo leggermente si dice: l'opinione pubblica vuol questo o vuol quest'altro. Ma, di grazia, dove sta di casa codesta « opinione pubblica »? È la domanda che si potrebbe spesso ripetere. Ormai nemmeno la stampa periodica il più delle volte non rappresenta affatto codesta pretesa opinione pubblica; tanto è vero che anche in questa circostanza, non si è, nè prima, nè poi, mai fatta viva.

Così dicasi della « pubblica coscienza », che ha fatto le spese del giudice unico. Probabilmente nella opinione o coscienza pubblica, sia pure intesa nel senso più elevato della com-

munis opinio doctorum, non ci sta nè il giudice unico, nè il giudice collegiale, come non ci stava, forse, il riposo festivo, l'esercizio di Stato delle ferrovie e il suffragio universale, di cui fu gratificato il nostro paese. Il più delle volte la coscienza pubblica ce la facciamo e disfaciamo noi in Parlamento, un po' più alla Camera, e un po' meno forse al Senato, secondo che ci torna.

Cominciamo dunque ad ammettere che nel 1911 si sia andati un po' al di là nel proclamare che al giudice unico era già matura la pubblica coscienza, cui si può dire soltanto che non ripugnasse, se già da tempo memorabile funziona indisturbato nei minori giudizi e se la legge passò senza sollevare proteste, soprattutto da parte dei signori avvocati. E, viceversa, anche ora in cui, tanto tardivamente si è levata, non l'opinione pubblica e neppure, forse la *communis opinio doctorum* contro il giudice unico, vede, signor ministro, neppur ora io credo che si possa affermare che il movente sia proprio un'avversione assoluta e incoercibile contro il giudice unico, che pur ieri si accettava senza seri contrasti.

Corre obbligo però per tutti e specialmente per il Parlamento, parmi, di accertar bene la causa di codesta violenta e inopinata insurrezione; poichè sarebbe troppo pericoloso e troppo empirico fare e disfare da un anno all'altro le leggi e le istituzioni senza rendersi conto delle ragioni che lo possono imporre o consigliare. Può trattarsi di motivi, la gravità e l'influenza dei quali esorbitino dal caso concreto e dalle questioni, di cui si tratta, e che gli uomini di Stato e di Governo hanno il dovere di studiare ed eventualmente di rimuovere.

Certo, anche le norme regolamentari, trovate universalmente deficienti e inadatte, e il vecchio tronco procedurale su cui dovettero innestarsi, vi avranno avuta la loro parte; sebbene il Presidente della Commissione, che le elaborò, ci sia venuto a dire essere « convinzione generalissima che qualsiasi modificazione alle dette norme sarebbe inetta a superare il dissidio interno e immanente fra le esigenze dell'organizzazione collegiale e quella del giudice unico ».

No: anche qui non voglio far il torto a quell'autorevole Commissione o di non aver saputo elaborare delle norme adeguate e plausibili, o

di non aver avuto la coscienza e la visione, quando n'era il tempo, dell'impossibilità di elaborarle e inteso il dovere di renderne edotto il Governo.

Ma il torto vero del Governo e della Commissione consultiva fu di non aver pensato come si sarebbe potuto attuare non già nei riguardi del rito, bensì in quelli dei magistrati chiamati a incarnare il giudice unico. E quando la gente, e specialmente gli avvocati se lo son visto più da presso, codesto giudice unico, nell'imminenza della sua attuazione e nell'attuazione medesima, allora si son resi conto veramente della gravità della cosa, rappresentata, se non da molti, nemmeno da pochi magistrati dei tribunali che, o per una ragione o per un'altra, non sono e non sarebbero in grado di esercitarne degnamente o convenientemente l'ufficio; allora, al contatto della realtà, si son ribellati persino a un esperimento. Metteteci anche un po' di quella scambievolmente suggestione, che in tali casi non è infrequente, e avrete la spiegazione, secondo me, più plausibile dello strano fenomeno, della violenta insurrezione.

Per carità, si è gridato da tutte le parti, non facciamone nulla, e torniamo all'antico. Anche un giudice mediocre non guasta in un collegio (e questo è molto lontano dal vero); ma, viceversa, anche un magistrato fornito di buone, di eccellenti doti intellettuali e di cultura (e questo è verissimo) può mancare purtroppo, e manca spesso, di talune altre, che sono necessarie sempre, ma tanto più son indispensabili in un giudice unico, o anche solo di quelle particolarmente richieste in un magistrato che deve da solo dirigere e presiedere un giudizio.

Io mi guarderò bene dal dire se tali impressioni, apprensioni e apprezzamenti fossero e sieno fondati, e non sarei nemmeno in caso di farmene un esatto concetto. Dico che in questo modo soltanto, messa da parte la pubblica coscienza, si spiega convenientemente l'avvenuta insurrezione.

E soggiungo che, senza tener conto di fatti e indizi d'ogni giorno, che fanno intendere non esser fuori di luogo lo sgomento professionale di veder funzionare il giudice unico per opera di magistrati, dirò così, inadatti, emergo non dover essere il medesimo del tutto infondato di fronte all'attuale sistema di reclutamento giudiziario; ed è anzi il caso di chia-

marci più che fortunati, so unico o collegiale che sia il giudice, non abbiamo a lamentarci di assai di peggio.

Chi non sa quanto sia alto e difficile, sommaramente difficile, il compito del giudice, che non basta sia provveduto di una discreta cultura giuridica, senza dubbio essenziale e fondamentale in tale ufficio; ma in cui devono concorrere tante altre facoltà e virtù, di pronto e fine criterio, di larga conoscenza di uomini e cose, di operosità, d'integrità, di fermezza di carattere, d'indipendenza di spirito, che non è tanto agevole trovar riunite in un essere umano. Potrebbe sembrare poco meno di un'araba fenice colui che in sé armonicamente le riunisse! Eppure, non una dee poter mancare in chi sia chiamato a decidere dei beni, dei diritti, dei più intimi rapporti di famiglia, della libertà, dell'onore dei cittadini.

Or, se ciò è vero e inoppugnabile, che dire di un ordinamento che si fonda su questi due caposaldi: un esercito di quattromila magistrati, quale non ha riscontro in alcuna parte del mondo; il loro reclutamento proprio come se fossero dei soldati, nella felicissima, ma troppo fresca età dei ventun'anno, appena usciti dai banchi della scuola, con quale esperienza può immaginarsi della vita e dell'ambiente sociale, chiedendo loro soltanto un po' di cultura giuridica, con un esamuccio, che si andò sempre più assottigliando, ma senza nulla, proprio nulla sapere e nemmeno indagare, di tutte le altre doti e condizioni che devono caratterizzare il giudice, nel suo criterio di apprezzamento, nella dirittura della sua mente e del suo carattere, nel suo spirito di equità e di giustizia, nel suo senso di indipendenza, di dignità, di moralità, d'integrità: doti del resto, non meno necessarie anche nel giudice che decide collegialmente. Niente di tutto questo, per quanto se ne possa sapere e indagare in quella verde età, quando l'individuo, appena uscito di minorità, ancora non lo si tiene interamente *compos sui*, così da non consentirgli di prender moglie senza il paterno benestare, quando cominciano veramente a ribollire nel suo cranio tutte le umane passioni e debolezze e comincia appena a trovarsi in contatto con la realtà e con gli attriti della vita.

Non vi pare semplicemente folle e insensato siffatto sistema di reclutamento, appena plau-

sibile negli altri rami delle pubbliche amministrazioni, nelle quali non si richiedono condizioni intellettuali e morali tanto difficili e in cui un sapiente e accurato tirocinio può bene educare e assicurare degli ottimi funzionari sulla base soltanto di una sufficiente preparazione tecnica?...

Una voce. Bisogna considerare anche l'età.

LUCCHINI L. ... Sicuro, anche l'età, perché anche per lo stesso limite di età, non è incocrente che per fare il giudice si richieda minor maturità che non per fare il deputato, che è appena una cinquecentottesima parte della Camera elettiva, e che d'altronde, per essere eletto, dee passare per il crogiuolo di un suffragio di parecchie migliaia di elettori?

Or, poichè anche in quest'occasione si è parlato e si parla della necessità di una grande riforma, e il nostro Ufficio centrale specialmente e opportunamente v'insiste, e il nuovo ministro - in cui a ragione si ripongono tante fondate speranze - se n'è ieri stesso assunto l'impegno, ed egli è uomo da non perder tempo e da portarcela presto, se occorre, alla ripresa dei lavori parlamentari - così mi sembra doveroso, per chi abbia qualche concetto diverso dagli altri, di manifestarlo liberamente.

Io dunque dico e affermo che una vera, una reale, radicale e sostanziale riforma della magistratura, non può, non deve, non dovrebbe imperniarsi che su due cardini, perfettamente opposti a quelli sui quali è imperniato l'odierno ordinamento: la scelta dei giudici, non per opera, assurda, dei giovani che si offrono sulla fiera di un pubblico concorso aperto a tutto il mondo, ma per opera dello Stato, che se li deve andar a scegliere in base a requisiti di età, di esperienza e ad affidamenti di moralità, di carattere, di alacrità, d'integrità, che non hanno affatto riscontro con quanto oggi avviene; conseguentemente, un numero assai limitato, il più limitato che sia possibile, di giudici, di giudici veramente buoni ed esperti, ai quali lo Stato possa tranquillamente affidare l'applicazione delle proprie leggi, le sorti giuridiche dei cittadini e la tutela dei più importanti e delicati beni e rapporti sociali.

Quanto al numero, fra i 125 magistrati salariati dell'Inghilterra, che segue da secoli i concetti da me propugnati (anche per dimostrare che non sono utopie) e vanta la prima magi-

struttura del mondo, e i nostri 4,000, c'è, mi pare, un margine abbastanza largo!

E allora non le dispiacerà, onorevole ministro, che da tali premesse io tragga un corollario, che dovrebbe confortarla, incoraggiarla assai nel cimento, che, cioè, una riforma sostanziale, radicale, una vera riforma della magistratura non dovrebbe aver mestieri di chieder altri quattrini al tesoro, non dovrebbe aver bisogno di attendere (come lei ieri diceva) che « il bilancio italiano possa sostenere un ultimo sforzo ». Coi 21 milioni ora assegnati ce ne dovrebbero essere di sopravanzo, per pagare largamente, si capisce, un assai minor numero di giudici, di funzionari del pubblico ministero, di cancellieri e di uscieri.

Il relatore dell'Ufficio centrale ha molto opportunamente corredato la sua pregevolissima relazione di prospetti, in cui si vede a colpo d'occhio in qual misura son retribuiti i magistrati in alcuni dei principali Stati europei; ed è senza dubbio umiliante vedere che persino la Spagna, così cara a Rossini, è tanto meno avara di noi in argomento. Ma io non credo che nemmeno per lui e per l'Ufficio centrale tutta la riforma dovrebbe stare nell'elevazione degli stipendi. Per quanto anche a me potesse personalmente far piacere, io non esiterei a ritenere e dichiarare che non soltanto essa non gioverebbe a elevare parimenti il valore e il prestigio della magistratura, ma potrebbe contribuire ad abbassarli, stimolando quelle che non sono le più preclare qualità degli uomini; mentre poi, conservando l'attuale ordinamento e reclutamento, che la mette organicamente alla pari delle altre amministrazioni, in breve queste, come già avvenne, esigerebbero lo stesso trattamento dei loro funzionari.

La riforma vuol essere prima e avanti ogni cosa portata nell'ordinamento e nel reclutamento, che escluda dalla magistratura ogni sistema di concorso, di clinica o di tirocinio e addestramento di giovani esordienti, di gerarchia e di mestiere, insomma, che riduca di molto, che so io!, di un terzo, della metà, più ancora, il numero specialmente dei giudici; con analoghe semplificazioni, larghe semplificazioni, dei procedimenti e dei giudizi e dei servizi.

In questo modo, in questo modo soltanto è possibile dotare l'Italia di buoni giudici, nel

numero discreto che il paese può dare e quali soltanto si possono, si devono desiderare, si devono esigere.

Mi fanno sorridere quelle popolazioni, quelle Curie che lamentano la scarsezza dei magistrati e ne chiedono insistentemente l'accrescimento.

Ma cosa volete che vi mandino per giudicare dei vostri beni, dei vostri diritti, della vostra libertà, del vostro onore? dei giudici pur che siano, pur che abbiano la veste e il bollo di magistrati, anche se ignoranti, se inesperti, se sprovvisti delle più elementari doti e qualità per adempiere convenientemente l'ufficio? Meritereste che vi si mandassero a far da giudici dei veterinari e dei pizzicagnoli!

E qui abbiamo purtroppo presenti e incombenti i risultati dei concorsi in magistratura. *Sunt lacrimae rerum!* Da parecchi anni sono risultati veramente disastrosi. Sopra tre o quattrocento che si presentano (non mancano adunque i candidati!) per coprire cento posti di uditore, settanta od ottanta appena riescono approvati, e con molti stenti, e, a detta delle Commissioni, per effetto di molta indulgenza e magnanimità, che a mio sommo avviso sono assai male spese e ispirate. Onde, in questo riguardo, non mi so spiegare come mai, dopo l'esito infelice dell'ultimo concorso, se ne sia bandito subito un altro. Quale frutto mai potrà darvi?

È vero che rimanevano ancora più di cento posti da coprire. Torno però a dire: volete proprio dei magistrati a qualunque costo, anche se sprovvisti di qualsiasi cultura, anche se assolutamente inetti e incapaci?

Ma, dice il ministro, questi giudici mi sono indispensabili, per far funzionare il collegio in trenta o quaranta tribunali, che dopo l'improvviso rimescolamento di organico operato dal mio predecessore, son rimasti col solo presidente; mentre poi dappertutto si lamenta difetto di personale.

Ecco: su questo punto io sono stato sempre non incredulo, ma convinto perfettamente del contrario. Come in ogni altra amministrazione, anche nella giudiziaria si fa lo stesso giuoco, specialmente nei grandi centri, dove tutti vogliono essere destinati e dove tutti hanno qualche figlio, qualche nipote, qualche amico, o amico dell'amico, del cliente, professionale o politico, che vuol esservi destinato (con l'ur-

banesimo va di pari passo il metropolesimo), gli uffici non sono mai saturi di personale; e quando ci son degli affari che non camminano, in arretrato, che non arrivano mai in porto, per scagionarsene si afferma che mancano le braccia, che non c'è sufficiente personale, che tutti sono sovraccarichi di lavoro, e via dicendo. I capi di ufficio non ne sono mai sazi. E siccome più crescono, meno si lavora e più si tira a non far niente, così le artificiose lamentele si fanno sempre più tenaci e insistenti.

Nel servizio giudiziario non avvieno diversamente da quello che avvenga negli altri servizi. Più li aumentate, o minor rendimento vi danno.

Basta por mente a qualche fatto e dato per vedere quanto margine rimanga ancora al personale che vi è addetto. Guardate all'orario d'ufficio. Si sa che l'orario è continuato, quello che or vorrebbero tutti gli impiegati dello Stato, tanto per canzonare meglio ancora Stato e cittadini. Ma, se per i poveri cancellieri, che facciano il loro dovere, comincia alle 9 e finisce alle 16, per i giudici è un altro paio di maniche. Nella maggior parte dei tribunali si cominciano le udienze alle 10, e anche più tardi, e si finiscono... appena che si può. E, se il dibattimento è di qualche importanza, è rimandato presto presto al giorno dopo, e lo si rimanda qualche dozzina di volte; e si celebrano quei giudizi interminabili, che sono una specialità, indecente, della giustizia italiana. Tra parentesi, si vede che il nuovo codice di procedura, anche in questo, non ha servito proprio a niente!

Ma sapete da cosa è rappresentato il quoziente di lavoro attribuito a ciascun magistrato di tribunale e, credo pure, di Corte di appello? Si è presa quale media, ossia quale massimo esigibile di ciascuno il numero di 220 o 230 affari e provvedimenti, si capisce, in un anno.

Mettiamo pure che siano 220 o 230 sentenze. Ma credete che sia serio fare codesta, se non altro, grossolana aggiudicazione? Lo sappiamo noi quale enorme differenza intercedo tra causa e causa, tra decisione e decisione.

Ricordo che il guardasigilli Orlando, scherzando meco un giorno, diceva ch'io ero il solo dei capi o sottocapi d'ufficio che non chiedessi aumento di personale. Tutt'altro; io notavo

sempre di averne troppi nella mia sezione, la II penale. Ebbene, quegli esimi consiglieri, pur non intervenendo che a sette od otto udienze al mese, avean poi da redigere dalle 40 alle 50 sentenze, 400 o 500 in un anno, Ma di qual calibro erano per la maggior parte?

Io conosco dei bravissimi magistrati che, dopo aver adempiuto il loro dovere, sanno fare un mondo di belle e buone cose, che portano via un tempo assai maggiore di quello consacrato alla giustizia. E son veramente da lodarsi, se, per esempio, si occupano di ricerche e di lavori scientifici, il più utile e fecondo complemento dei lavori giudiziari. Ma io ne conosco pure di quelli che occupano il loro maggior tempo in altre assai men serie occupazioni, per esempio, nel giornalismo politico o nel fare dell'agitazione più o meno sindacalista col tramite di quella loro associazione, che io persisto a ritenere non confacente al loro decoro e prestigio, facendola naturalmente ed esclusivamente convergere a tutela iperbolica dei loro interessi materiali.

Così anche questa volta (dopo la magrissima figura fatta con la legge Finocchiaro) si son messi a discutere il presente disegno di legge, ma soltanto dal punto di vista del loro tornaconto economico, ch'essi sostengono, in forma più o meno conveniente, compromesso, specialmente con l'autorizzare il Governo a bandire un concorso tra gli avvocati esercenti e con l'accrescere sproporzionatamente il numero dei giudici di tribunale, rendendo così più lenta la carriera. Di questo, di questo soltanto essi si occupano o preoccupano, e vengono avanti con una proposta, che caratterizza purtroppo la non laudabile finalità del loro sodalizio. Sapete cosa dovete fare per togliere il lamentato, a ragione o a torto, disservizio nei tribunali? Aumentate di 200 posti i consiglieri di appello e di 10 quelli di cassazione!

Io dunque non faccio proposte, perchè non voglio intralciare l'opera del ministro, che devo presumere ci veda assai meglio di me; e se il Senato gli darà ragione, tanto più si dovrà presumere che io abbia torto. Ma non mi sarà interdetto di trovare da parte mia poco plausibile e coerente che, mentre si propone di dar tutto vapore indietro in una riforma che, per lo meno si trovò inadeguata, inadatta agli oneri della nostra magistratura di primo grado e

mentre non io soltanto, ma tutti quanti s'occuparono del nostro problema giudiziario, lamentano l'eccessivo e sproporzionato numero dei magistrati, ci si venga a chiederne un aumento ulteriore.

Del resto, se in alquanti tribunali mancasse proprio il numero per formare il collegio, non so perchè non vi si potesse supplire applicandovi interinalmente, in missione, dei giudici, che sovrabbondano, lasciatemelo dire, nei maggiori tribunali.

Dato però che un aumento di giudici si debba fare, pare anche a me necessario il provvedimento dell'art. 6, che autorizza il Governo a bandire un concorso straordinario, direttamente per giudice, fra gli avvocati liberi esercenti. Anche questo trovò l'opposizione del famoso sodalizio, sol perchè viene a detrimento degli uditori. Ma io, e tanto più nel testo ministeriale, lo ritengo non solamente indispensabile, data la tesi dell'aumento, ma anche in se stesso provvido, come un avviamento, per quanto tenue, a reclutare i magistrati fra gente un po' meno ingenua e impreparata nell'arringo giudiziario. Oh, si obietta, voi andate a racimolare giudici fra i vinti, fra gli sconfitti della libera professione. Codesta peraltro è rettorica, nient'altro che rettorica.

Già, non è vero che sien men degni dell'ufficio di magistrati coloro che non abbiano avuto fortuna nei primi cimenti della professione, la quale richiede, massime oggidì, tante speciali virtù, e anche tanti non laudabili accorgimenti. E poi, allora, di quanti che si danno alla magistratura non si dovrebbe dire esser dessi più che vinti, dei pusillanimi, che si vanno in essa ad arruolare sol per avere meno fastidi e per campar più comodamente la vita?

Ma io ritorno ancora e sempre alla mia tesi fondamentale, e dico e affermo, senza l'ombra di far torto al ministro proponente, come uno dei peggiori servizi che si possono rendere alla magistratura sia quello di accrescerne i componenti, vuoi perchè si contribuisce così ad abbassarne sempre più il livello, vuoi perchè anche nel pensiero di quanti fanno consistere la riforma soltanto nel miglioramento economico, altrettanto questo si rende più difficile quanto se ne accresce il numero.

E veniamo alla questione dell'art. 7, che

l'Ufficio centrale propone di sopprimere, perchè si reputerebbe dannoso ai due servizi del casellario centrale e della statistica sostituire agli attuali 67 funzionari di cancelleria, che vi compiono quasi esclusivamente le funzioni esecutive, altrettanti ufficiali d'ordine del Ministero. Ciò, come ben rileva la relazione dell'Ufficio, porterebbe un mutamento d'indirizzo « che involgerebbe una questione tecnica, che è per lo meno inopportuno risolvere, a così dire, per incidente ». E il ministro ha dichiarato di annuirvi, pur riserbando di risolvere la questione in sede separata, seguendo una linea mediana che gli sarebbe stata da me stesso suggerita.

Io dunque devo innanzi tutto compiacermi vivamente con l'Ufficio centrale, che ha veduto molto chiaro in codesta questione, rilevando due cose: la prima, che l'applicazione dei funzionari di cancelleria al casellario e alla statistica, dappriocipio provvisoria, mercè la legge 24 maggio 1908, che soltanto ne collocò 50 in soprannumero, diventò poi *definitiva*, ossia come sistema stabile e definitivo con legge 1º luglio 1910; la seconda, che codesta applicazione venne fatta meditatamente, come il sistema più appropriato e conveniente perchè quei due servizi, e specialmente il casellario, d'indole prettamente giudiziaria, funzionassero con la massima regolarità, fedeltà ed esattezza.

Devo poi ringraziare sentitamente l'onorevole ministro della bontà con cui prese in considerazione una mia particolare proposta di accomodamento, mercè la quale si sarebbe limitato il numero dei cancellieri applicati nei due uffici, facendovi posto per il rimanente a nuovi ufficiali d'ordine del Ministero. Io devo peraltro dichiarare francamente che a codesta proposta, diremo così intermedia, sarei venuto unicamente, esclusivamente per far cosa gradita al ministro, che meco si era dimostrato oltremodo cortese e che, d'altra parte, mi faceva intendere di non poter assolutamente abbandonare l'art. 7. Fui stretto, come suol dirsi, dalla disperazione; e un po' il proposito di tener comunque fermo il sistema adottato, per quanto con riduzione di numero, un po' i rapporti di antica simpatia e benevolenza che mi legano col personale di quel Ministero, dove ho passato, in contatto con loro, non dirò dei mesi, ma, in periodi diversi, degli anni parecchi, mi

fecero escogitare un *modus vivendi*, che avrebbe, almeno per il momento, conciliato le varie esigenze. Una volta però che l'Ufficio centrale è venuto senz'altro nella determinazione più radicale di lasciar le cose come stanno, io non posso naturalmente che associarmi completamente, entusiasticamente alla medesima e pregare il ministro di abbandonare ogni riserva in argomento.

Sarebbe curiosa, ma, se ora venisse in discussione la mia proposta, io dovrei schierarmi contro di essa e a favore di quella della Commissione.

Infatti, sono stato io, sono stato proprio io a escogitare prima e ad attuare, organizzare e dirigere poi - badiamo bene! in forma affatto onoraria - l'ufficio del Casellario centrale, e poi il passaggio dal Ministero dell'agricoltura a quello della giustizia dell'ufficio della statistica, e posso assicurare ministro e Senato che i due servizi poterono istituirsi e funzionare, credo ancora, nel modo più soddisfacente, prima di tutto per la fortuna di essere stato coadiuvato nell'ordinamento da alcuni valorosissimi giovani segretari e da un eccezionale funzionario d'ordine, venuto però esso pure dal personale di cancelleria, e poi da quella squadra di eccellenti, intelligenti, operosi, scrupolosi, valorosi, sotto ogni riguardo, cancellieri, oculatamente scelti, e quando occorreva epurati, che attesero con vero amore e ferrea disciplina alle difficili e gravose loro mansioni, come certamente non si sarebbe ottenuto e non si potrebbe mai ottenere per opera dei funzionari ministeriali, sia per l'origine e la cultura di parecchi, sia per l'impossibilità di allontanarli, ove non corrispondano, e di assoggettarli alla dovuta disciplina.

Così avessi potuto ottenere che tutto l'ordinamento di quei servizi, anche nella parte direttiva, fosse sottratto al comune ordinamento burocratico, che può benissimo dare eccezionalmente qualche ottimo elemento, ma che in generale non può assolutamente assicurare quella scelta di funzionari particolarmente adatti a siffatti lavori, che richiedono attitudini speciali di operosità, di zelo e di esattezza e una preparazione e cultura tecnica affatto proprie e particolari. L'esperienza di ormai tre anni, pur essendo stata fortunata e provvida l'assunzione di alcuno, lo ha luminosamente dimostrato.

Io mi auguro però che l'onorevole ministro, lungi dall'insistere in un proposito, per lo meno assai pericoloso, riguardo al personale esecutivo, voglia studiare il modo di dare un più generale e completo carattere di autonomia, anche nei riguardi del personale di concetto e direttivo, a quei due servizi, che io raccomando vivamente alle sue intelligenti sollecitudini, e di cui non ispetta a me segnalargli la somma e crescente importanza, se è vero che interessa non soltanto alla giustizia, ma a tutte le pubbliche e private amministrazioni e a una infinità di rapporti sociali e civili conoscere con esattezza i precedenti penali degli individui, se è vero che il Casellario centrale costituisce un indispensabile e provvido osservatorio mercè di cui il Governo può seguire passo passo, giorno per giorno l'amministrazione della giustizia penale e por riparo a un'infinità di mancanze e di errori, se è vero che la statistica è o dovrebbe essere uno dei più importanti e fecondi coefficienti della scienza e della legislazione. (*Approvaioni*).

PRESIDENTE. Rinvieremo a lunedì il seguito di questa discussione, essendovi altri oratori iscritti.

Presentazione di relazioni.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge per « Modificazioni all'art. 3 della legge sul riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri ».

DURANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURANTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Costituzione del comune di Pagliara ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori De Cesare e Durante della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri e oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli.

Baccelli, Balenzano, Barracco, Bava Beccaris, Beneventano, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Canevaro, Capaldo, Capotorti, Carafa, Cassis, Cefalo, Cefaly, Chimirri, Ciamician, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Riseis, Bi Brazzà, Di Broglio, Di Carpegna, Diena, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Di Vico, Doria Pamphili, Durante.

Fabrizi, Facheris, Falconi, Fiore, Florena, Frola.

Garavetti, Gherardini, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giorgi, Golgi, Grandi, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lojodice, Lucchini Luigi, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Marchiafava, Martinez, Martuscelli, Masci, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mele, Melodia, Morra.

Pagliano, Parpaglia, Pasolini, Pastro, Paternò, Petrella, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Rolandi-Ricci, Rossi Gerolamo.

Sacchetti, Salvarezza Cesare, Sandrelli, Santini, Scialoja, Scillama, Sonnino.

Tajani, Talamo, Tami, Tittoni Romolo, Tivaroni, Todaro, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Valli, Viale, Villa Giovanni.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione di commercio e navigazione fra l'Italia e la Spagna, firmata a Madrid il 30 marzo 1914:

Senatori votanti	110
Favorevoli	102
Contrari	8

Il Senato approva.

Sulla cedibilità degli stipendi degli impiegati e delle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato:

Senatori votanti	110
Favorevoli	97
Contrari	13

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	110
Favorevoli	101
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	110
Favorevoli	101
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	110
Favorevoli	98
Contrari	12

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	110
Favorevoli	100
Contrari	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario, ed il personale della magistratura, delle cancellerie e segreterie (N. 40).

II. Interpellanza del senatore Balenzano al ministro di grazia e giustizia sulla necessità di provvedere alla modificazione degli articoli 330 e 333 del Codice di procedura penale, che contengono disposizioni restrittive della libertà personale, non autorizzate dal potere legislativo.

III. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Mazziotti, De Cesare ed altri, riguardante modificazioni ed aggiunte alla legge del 5 aprile 1908, n. 136, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1910, n. 594, che ammette al dazio di lire 4 il quintale l'olio di arachide destinato alla fabbricazione del sapone e modifica una nota del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (N. 73);

Rendiconto consuntivo della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-1910 (N. 52);

Nuove e maggiori assegnazioni per le spese inerenti all'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche nelle colonie (N. 62);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 64);

Modificazione dei diritti di magazzino in dogana (N. 74);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1913-14, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 22 dicembre 1913 al 2 febbraio 1914 (N. 59);

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 91);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 92);

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 84);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-1914 (N. 85);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 201,402.96 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino e della eccedenza di pagamento di lire 50 sui residui del capitolo 1 « Personale di ruolo » dello stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 14);

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 98);

Facoltà di richiamare in servizio i sottufficiali collocati a riposo (N. 79);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 al bilancio del Ministero della marina per l'eser-

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1914

cizio finanziario 1913-14, per le spese del contingente militare e delle Regie navi in Estremo Oriente (N. 99);

Modificazione dell'andamento delle strade provinciali di cui ai nn. 128 e 165 dell'elenco 3° allegato alla tabella B annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333 (N. 96);

Maggiore assegnazione per la costruzione dei nuovi edifici della Regia Università di Roma (N. 24);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 72).

La seduta è sciolta (ore 17.55).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1914 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei resoconti delle sedute pubbliche.